

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE n. 705

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

**OGGETTO: Chiarimenti interpretativi in merito alla Legge regionale n. 30 del 2023
"Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema
integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni"**

Premesso che:

- Il 3 novembre 2023 è stata approvata la Legge regionale n. 30 "Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni", successivamente modificata con L.R. 9/2025.
- L'articolo 29 (Personale) della L.R. 30/2023 al comma 2 recita: "L'organico del personale è definito in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti ai servizi educativi, per le diverse fasce di età nel modo seguente:
a) fino a cinque bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
b) fino a otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitre mesi;
c) fino a dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi;
d) fino a quindici bambini per educatore per i centri per bambini e famiglie di cui all'articolo 9."

Ricordato che:

- L'articolo 2 (Sistema integrato) della L.R. 30/2023 al comma 6 recita: "La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni di cui all'articolo 22 e previo parere della commissione consiliare competente, definisce, entro diciotto mesi dalla nomina dei componenti della Conferenza stessa, i requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali nonché i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi ai fini della loro autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 e gli ulteriori requisiti ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25."
- La Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni (CoReSi06), le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state approvate con DGR 49-8665 del 27 maggio 2024, è stata costituita in data 26 novembre 2024;

Considerato che:

- Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di lavoratrici e lavoratori del settore che espongono dubbi interpretativi in merito all'applicazione dell'art. 29 comma 2 sopra citato, in particolare in riferimento alla base di calcolo del rapporto numerico tra bambini ed educatori. Non è specificato inoltre, se il rapporto debba applicarsi a ciascuna sezione o alla struttura nel suo complesso.

INTERROGA

la Giunta regionale

per sapere:

- in riferimento all'art. 29, comma 2, della L.R. 3/2023, se:
 - il rapporto numerico tra bambini ed educatori debba essere calcolato per bambini ed educatori assegnati a ciascuna sezione o per bambini ed educatori complessivi della struttura;
 - il rapporto numerico vada calcolato sul numero totale di educatori assegnati (alla sezione o al nido, a seconda della risposta al quesito precedente) o sul numero di educatori che lavorano in compresenza in ogni momento della giornata;
- se e quando la CoReSi06 si è riunita successivamente alla sua costituzione e quando è prevista l'adozione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali, nonché i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi ai fini della loro autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 e gli ulteriori requisiti ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25, che a mente della norma originariamente approvata avrebbero dovuto essere adottati entro il mese di novembre 2024 e che oggi sono stati posticipati ad aprile 2026.

Torino, 22 ottobre 2025

Alice RAVINALE